

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	SOGGETTI IRPEF	Indennizzo percepito a fronte di investimenti in banche insolventi - Esclusione dal reddito
4	TUTTI I SOGGETTI	Riapertura della <i>voluntary disclosure</i> - Pubblicazione del modello di adesione definitivo
5	SOCIETÀ DI PERSONE	Trasformazione di snc e sas in società semplice - Adempimenti dichiarativi
5	TUTTI I SOGGETTI	Imposta sulle transazioni finanziarie (<i>Tobin tax</i>) - Nuovo modello FTT
6	SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI	Provvedimenti di ammissione al regime di adempimento collaborativo
7	DATORI DI LAVORO	Nuova disciplina del distacco transnazionale
8	LAVORATORI	Disciplina dei distacchi internazionali infragruppo
9	DATORI DI LAVORO	Abrogazione del trattamento di mobilità
10	TUTTI I SOGGETTI	Disciplina dei ricorsi amministrativi - Novità dall'1.1.2017
11	DATORI DI LAVORO	Autoliquidazione INAIL 2016/2017 - Istruzioni operative

PROCEDURE PRATICHE

14	DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
----	---	--

FISCALE

INDENNIZZO PERCEPITO A FRONTE DI INVESTIMENTI IN BANCHE INSOLVENTI - ESCLUSIONE DAL REDDITO

Ris. Agenzia Entrate 12.1.2017 n. 3

SOGGETTI IRPEF

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire un'interpretazione dell'art. 6 co. 2 del TUIR, precisa che l'indennizzo percepito dagli obbligazionisti coinvolti nella risoluzione della Banca Popolare Etruria e del Lazio non ha rilevanza reddituale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'art. 1 co. 855-861 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni nei confronti di investitori in possesso, al 23.11.2015, di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa.

L'accesso alle suddette prestazioni è riservato, per espressa previsione normativa, agli investitori persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o successori *mortis causa*.

Gli investitori in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti possono beneficiare delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà attraverso le seguenti modalità alternative (DL 3.5.2016 n. 59 conv. L. 30.6.2016 n. 119):

- erogazione diretta da parte del fondo a seguito della presentazione di apposita istanza (l'importo dell'indennizzo è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti, al netto degli oneri e delle spese connessi nonché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari e il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani);
- attivazione di una procedura arbitrale.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Si richiama la risposta ad interrogazione parlamentare 23.6.2016 n. 3-02923, in base alla quale la funzione dell'indennizzo forfetario in parola consiste nel ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal DLgs. 58/98.

La misura, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi, derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli.

Alla luce di tali considerazioni, con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate precisa che le somme percepite a titolo dell'indennizzo in questione non assumono rile-

vanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente).

Tale trattamento, secondo l’Agenzia, si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione della procedura arbitrale, alternativa all’erogazione diretta.

FISCALE

RIAPERTURA DELLA *VOLUNTARY DISCLOSURE* - PUBBLICAZIONE DEL MODELLO DI ADESIONE DEFINITIVO

Art. 5-*octies* del DL 28.6.90 n. 167

TUTTI I SOGGETTI

In data 2.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’adesione alla *voluntary disclosure-bis ex DL 193/2016* e lo schema di relazione di accompagnamento.

Il modello in parola deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31.7.2017.

Vengono definite anche le modalità di redazione della relazione di accompagnamento e l’invio della documentazione a supporto. Le specifiche di invio sono le medesime previste per la precedente collaborazione volontaria: esclusivamente via pec all’indirizzo indicato nella ricevuta di presentazione dell’istanza.

L’eventuale dichiarazione integrativa e la relazione di accompagnamento (nonché la documentazione a corredo della stessa) possono essere trasmesse entro il 30.9.2017.

UTILIZZO DEL “VECCHIO” MODELLO

In attesa che venga aperto il canale telematico per l’invio del nuovo modello, è comunque possibile aderire alla nuova collaborazione volontaria.

Infatti, i contribuenti che intendono inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria da subito, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica.

All’interno del “nuovo” modello, è stata prevista la casella “Istanza trasmessa in precedenza” che deve essere barrata dai contribuenti che, al fine di accedere alla procedura di collaborazione volontaria nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del DL 193/2016 e la data di apertura del canale telematico, trasmettono telematicamente il precedente modello.

FISCALE

TRASFORMAZIONE DI SNC E SAS IN SOCIETÀ SEMPLICE - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Interpello DRE Piemonte n. 901-533/2016

SOCIETÀ DI
PERSONE

Secondo la risposta della DRE Piemonte all'interpello n. 901-533/2016, la trasformazione di una snc o di una sas in società semplice non determina l'interruzione del periodo d'imposta. Conseguentemente, la società deve presentare un'unica dichiarazione, con riferimento a tutto l'anno solare in cui avviene l'operazione.

Ad avviso della DRE Piemonte, l'obbligo di frazionare l'esercizio sociale in due periodi d'imposta per effetto della trasformazione, previsto dall'art. 170 co. 2 del TUIR e dall'art. 5-bis co. 1 del DPR 322/98, riguarda i soli casi di trasformazione di società soggette all'IRES in società non soggette a tale imposta e viceversa.

Conseguentemente, nel solo caso di trasformazione di società di capitali in società semplice occorre presentare due dichiarazioni distinte per il periodo "ante trasformazione" e per quello "post trasformazione"; al contrario, se a trasformarsi in società semplice è una snc o una sas la società, divenuta società semplice, è tenuta a presentare la dichiarazione con riferimento a tutto l'anno solare, ricomprendendovi sia il reddito d'impresa prodotto prima della trasformazione, sia i redditi di altra natura (fondiari, di capitale, ecc.) prodotti successivamente.

FISCALE

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (*TOBIN TAX*) - NUOVO MODELLO FTT

Prov. Agenzia Entrate 4.1.2017 n. 2169

TUTTI I SOGGETTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 4.1.2017 n. 2169 ha approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "*Tobin tax*") introdotta dall'art. 1 co. 491-500 della L. 24.12.2012 n. 228.

Il nuovo modello si utilizzerà in luogo del precedente a decorrere dall'1.2.2017.

APPLICAZIONE DELLA *TOBIN TAX*

Si rammenta che la *Tobin tax* trova applicazione in relazione a tre diverse fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);

- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

Si segnala, poi, che la *Tobin tax* è entrata in vigore con decorrenze differenziate a partire dall'1.3.2013. In sintesi, l'imposta si applica alle transazioni concluse:

- a decorrere dall'1.3.2013, per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni di negoziazioni ad “alta frequenza” relative a tali trasferimenti;
- a decorrere dall'1.7.2013, per le operazioni su strumenti derivati e per le operazioni di negoziazioni ad “alta frequenza” su strumenti derivati.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE

All'interno del nuovo modello, nel quadro TT, Sezione I, sono state inserite due nuove colonne:

- colonna 2, in cui va indicato il valore nozionale di ciascun contratto relativo al mese di riferimento. Se il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione ha agito come intermediario per entrambe le controparti deve considerare due volte il valore nozionale;
- colonna 3, in cui va inserita l'imposta dovuta su ogni operazione.

La sezione II “Riepilogo” contiene, invece, una nuova colonna per il maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

FISCALE

PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.1.2017 n. 3

SOGGETTI DI
GRANDI
DIMENSIONI

L'Amministrazione finanziaria ha reso noto di aver emesso i primi provvedimenti di ammissione al regime di adempimento collaborativo (*ex artt. da 3 a 7 del DLgs. 5.8.2015 n. 128 e provv. Agenzia Entrate 14.4.2016 nn. 54237 e 54749*).

Si ricorda che, mediante tale regime opzionale, i contribuenti di grandi dimensioni possono instaurare con l'Agenzia delle Entrate un confronto costante per prevenire e risolvere le controversie in materia fiscale prima della presentazione della dichiarazione.

LAVORO

NUOVA DISCIPLINA DEL DISTACCO TRANSNAZIONALE

Circ. INL 9.1.2017 n. 1

DATORI DI LAVORO

Con la circ. 9.1.2017 n. 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con riferimento alla nuova disciplina del distacco transnazionale dettata dal DLgs. 136/2016, fornendo indicazioni operative al proprio corpo ispettivo.

TRASPORTO SU STRADA

Si precisa che la disciplina del DLgs. 136/2016 non trova applicazione per i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano:

- il mero transito sul territorio italiano,
- senza attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri.

In tal caso, precisa l'INL, manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in Italia.

Più in generale, si raccomanda al corpo ispettivo di valutare sempre con attenzione le attività di trasporto internazionale la cui origine o destinazione sia l'Italia, in quanto possono essere svolte da lavoratori mobili che spesso si trovano a operare sul territorio di diversi Stati membri anche solo per periodi molto brevi e tali da non giustificare l'imposizione di oneri atti a limitare il principio di libera prestazione di servizi.

AUTENTICITÀ DEL DISTACCO

Si ricorda che l'art. 3 del DLgs. 136/2016 individua elementi "sintomatici" in base ai quali è possibile accertare se:

- l'impresa distaccante svolge attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale (ad esempio, il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello dove sono distaccati, l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di riferimento, ecc.);
- il lavoratore è effettivamente distaccato (modalità di svolgimento dell'attività, temporaneità dell'attività in Italia, data di inizio del distacco, ecc.).

Tali elementi devono essere valutati complessivamente e occorre verificare la sussistenza di un legame organico tra lavoratore e impresa distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso quale potere di quest'ultima di determinare la natura del lavoro svolto.

Se il distacco non risulta autentico, il lavoratore verrà considerato dipendente sul territorio italiano del soggetto distaccatario con integrale applicazione degli istituti e delle tutele previsti dalla normativa interna.

DIFFIDA ACCERTATIVA

Viene esaminata l'applicabilità della diffida accertativa ex art. 12 del DLgs. 124/2004, tenendo conto di oggettivi aspetti problematici, come la possibilità che il distaccante non

abbia beni aggredibili sul territorio italiano e la difficoltà di attivare procedure internazionali *ad hoc*.

In ogni caso, l'Ispettorato raccomanda di notificare il provvedimento al distaccante anche attraverso il referente individuato dall'art. 10 del DLgs. 136/2016, domiciliato in Italia e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

Inoltre, la diffida può essere comunicata anche al distaccatario stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale, nei confronti del quale non avrà comunque efficacia di titolo esecutivo.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

È riepilogata la disciplina degli adempimenti amministrativi *ex art.* 10 del DLgs. 136/2016, quali l'obbligo di:

- effettuare le comunicazioni di distacco;
- conservare la documentazione relativa al rapporto;
- designare un referente domiciliato in Italia per il ricevimento e l'invio dei documenti;
- designare un referente con poteri di rappresentanza con le organizzazioni sindacali.

In caso di violazioni, sono irrogate sanzioni pecuniarie da 150,00 a 6.000,00 euro, per un importo massimo complessivo di 150.000,00 euro.

LAVORO

DISCIPLINA DEI DISTACCHI INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO

DLgs. 29.12.2016 n. 253

LAVORATORI

Lo scorso 11.1.2017 è entrato in vigore il DLgs. 29.12.2016 n. 253, con cui sono state definite – sulla base di quanto prescritto dalla direttiva 2014/66/UE – nuove procedure semplificate per l'ammissione di lavoratori stranieri in grado di apportare competenze nell'ambito dei trasferimenti intrasocietari.

Si intendono per tali i dirigenti, i lavoratori specializzati e i lavoratori in formazione non comunitari e dipendenti da società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione Europea.

NUOVO QUADRO NORMATIVO

Il provvedimento in questione ha integrato il DLgs. 25.7.98 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione - TUI) con gli articoli:

- *27-quinquies* sull'ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
- *27-sexies* sulla disciplina applicabile agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato membro.

Inoltre, il provvedimento ha abrogato la lett. g) dell'art. 27 del TUI, che riguarda i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel territorio italiano, che vengono ammessi temporaneamente – a domanda del datore di lavoro – per adempiere specifiche funzioni o compiti e poi tenuti a lasciare l'Italia una volta terminati.

CONTENUTO

Le disposizioni introdotte dal DLgs. 253/2016 interessano le società multinazionali sotto un duplice profilo:

- agevolano l'ingresso dei lavoratori non comunitari dipendenti di società transnazionali con sedi al di fuori dell'UE, garantendo che il procedimento finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno si concluda non oltre i 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda completa;
- facilitano la mobilità all'interno dell'UE (c.d. "mobilità intra-unionale") dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, riducendo gli oneri amministrativi associati alle assegnazioni in diversi Stati membri.

Si ricorda, infine, che la durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.

È inoltre possibile presentare un'ulteriore domanda per lo stesso straniero, sempreché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla fine della durata massima del distacco.

LAVORO

ABROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ

Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99

DATORI DI LAVORO

Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS ha fornito indicazioni in merito all'avvenuta abrogazione, a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.

Tale disposizione abrogativa, voluta dall'art. 2 co. 71 della L. 92/2012, interessa anche la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e gli incentivi collegati, sempre con decorrenza 1.1.2017.

IMPATTO SULLA CONTRIBUZIONE

In virtù dell'abrogazione ad opera dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012, a partire dall'1.1.2017, dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia, dalla suddetta data cessa, per i datori di lavoro, l'obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,3% della retribuzione imponibile;
- contributo d'ingresso alla mobilità (con conseguente diritto delle aziende, per i licenziamenti intervenuti dal 31.12.2016, di procedere, con le modalità indicate, al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo e obbligo, per le medesime, di versare il c.d. "ticket licenziamento");
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0,8% della retribuzione imponibile.

INDICAZIONI OPERATIVE

Nel caso le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre qualora i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese interessate non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.

L'anticipazione del contributo d'ingresso – il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – può essere integralmente recuperata, proprio alla luce del venir meno del collegato obbligo contributivo.

A tal proposito, il recupero potrà avvenire mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile – ossia quella di competenza gennaio 2017 – utilizzando il codice "G800".

Resta fermo l'obbligo di versare, in relazione ai predetti licenziamenti, il contributo ex art. 2 co. 31 della L. 92/2012, il cui importo è pari al 41% del massimale mensile di ASpl (ora NASpl) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tale importo viene poi triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non ha formato oggetto di accordo sindacale.

INCENTIVI COLLEGATI ALLA MOBILITÀ

Dalla medesima data dell'1.1.2017 la L. 92/2012 ha, altresì, disposto l'abrogazione sia della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, sia degli incentivi (contributivi ed economici) previsti per l'assunzione di lavoratori iscritti in tali liste.

Detti incentivi, in caso di assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31.12.2016, troveranno applicazione fino alla naturale scadenza, anche se successiva alla suddetta data.

Per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate successivamente al 31.12.2016, invece, il regime agevolato non potrà più essere applicato.

LAVORO

DISCIPLINA DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - NOVITÀ DALL'1.1.2017

Lettera circ. INL 29.12.2016 n. 4

TUTTI I SOGGETTI

L'Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle novità in materia di presentazione e trattazione dei ricorsi amministrativi introdotte dal DLgs. 149/2015, efficaci dall'1.1.2017.

RICORSI DINNANZI AL DIRETTORE DELLA SEDE TERRITORIALE DELL'INL

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 16 del DLgs. 124/2004, i ricorsi dinnanzi al direttore della sede territoriale dell'INL non possono più avere ad oggetto le ordinanze

ingiunzioni, ma unicamente gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato) diversi da quelli operanti all'interno dell'Ispettorato, che, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, procedono all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Detti ricorsi devono essere proposti entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e decisi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, decorso il quale si intendono respinti.

RICORSI DINNANZI AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17 del DLgs. 124/2004, non è più possibile impugnare dinnanzi al Comitato per i rapporti di lavoro (costituito presso le sedi dell'Ispettorato interregionale del Lavoro) le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, ma, in ordine alle medesime censure, solo gli atti di accertamento dell'INL, inclusi quelli adottati dal personale ispettivo degli Istituti previdenziali.

In questo caso, i ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento e decisi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

RICORSI PENDENTI ALL'1.1.2017

L'ultima parte della lettera circolare è, infine, dedicata ai ricorsi pendenti alla data dell'1.1.2017 e alle problematiche legate allo "*jus superveniens*".

LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 - ISTRUZIONI OPERATIVE

Nota INAIL 12.1.2017 n. 575

DATORI DI
LAVORO

L'INAIL ha fornito le istruzioni necessarie per procedere all'autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le relative scadenze e le riduzioni contributive applicabili.

SCADENZE DA RISPETTARE

L'INAIL comunica che:

- il premio di autoliquidazione deve essere versato entro il 16.2.2017, mentre la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2016 deve essere comunicata telematicamente entro il 28.2.2017;
- i datori di lavoro che ipotizzino, per il 2017, una riduzione delle retribuzioni rispetto a quelle corrisposte nel 2016, dovranno comunicarlo all'INAIL entro il termine del 16.2.2017, ai fini del calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017;

- le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi dell'art. 48 del DL 189/2016 (conv. L. 229/2016), sono sospese dalle ultime due scadenze indicate.

PAGAMENTO DEL PREMIO RATEIZZATO

I datori di lavoro che intendano accedere al pagamento del premio in forma rateizzata devono comunicarlo al momento della denuncia delle retribuzioni corrisposte nel 2016.

In tal caso, potranno versare il dovuto in 4 rate trimestrali, da corrispondere (con una maggiorazione delle ultime 3, determinata su un tasso medio di interesse dello 0,55%) entro le seguenti scadenze:

- 16.2.2017;
- 16.5.2017;
- 21.8.2017;
- 16.11.2017.

ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Per le aziende tenute a versare l'addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, le relative misure percentuali si applicano sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

Si ricorda che le misure percentuali sono le seguenti:

- 1,33% per le imprese inquadrare nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività;
- 0,02% per le imprese di armamento.

RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Tra le riduzioni dei premi contributivi più importanti, la nota ricorda:

- quella da applicare ai premi ordinari delle polizze dipendenti, delle polizze navigazione marittima e a quelli speciali unitari delle polizze artigiani, con criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre due anni o non oltre il biennio, nella misura del 16,61% e del 16,48% da applicare, rispettivamente, al premio di regolazione 2016 e al premio di rata 2017;
- la riduzione contributiva dell'11,50%, prevista dal DM 10.11.2016, per i datori di lavoro esercenti attività edile, in possesso di DURC regolare, che occupino operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali;
- l'agevolazione, applicabile alla regolazione 2016 e alla rata 2017, per le aziende con meno di 20 dipendenti che sostituiscano i lavoratori in congedo per maternità e paternità, assumendo personale con contratto a tempo determinato. Il beneficio, applicabile in relazione ai nuovi assunti, è fruibile fino al compimento di un anno di età del bambino;
- lo sgravio per le imprese artigiane, che possono accedere ad una riduzione del premio dovuto a solo titolo di regolazione che, per l'anno 2016, è pari al 7,61%, a condizione che l'azienda sia in regola con tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nel biennio 2014-2015 non abbia registrato infortuni e abbia presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio

nella dichiarazione delle retribuzioni 2015. Per la regolazione 2017, invece, la riduzione per l'autoliquidazione 2017/2018 è possibile previa presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare con la dichiarazione delle retribuzioni 2016.

PROFESSIONI

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Artt. 16 co. 1 e 21 del DLgs. 231/2007

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI
CONTABILI

In sede di adeguata verifica della clientela, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie delle quali è a conoscenza.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DLgs. 231/2007, i professionisti di cui all'art. 12 del DLgs. 231/2007 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000,00 euro;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro "collegate" per realizzare un'operazione frazionata;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile);
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale (art. 18 del DLgs. 231/2007).

Come precisato dall'art. 20 del DLgs. 231/2007, peraltro, tali obblighi devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Al fine di consentire di adempiere correttamente all'obbligo di adeguata verifica della clientela, i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Per l'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali siano a conoscenza (art. 21 del DLgs. 231/2007).

L'eventuale rifiuto da parte del cliente di fornire le informazioni richieste pone il soggetto obbligato nelle condizioni di non poter rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela, circostanza che fa scattare l'obbligo di astensione.

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Di seguito si riporta un *fac simile* di dichiarazione del cliente relativa alle informazioni richieste dal DLgs. 231/2007 (tratto dal Documento CNDCEC "Antiriciclaggio (DLgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali", dicembre 2015).

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del DLgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Codice fiscale _____</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di nascita e di residenza come da documento di identificazione da esibire</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di residenza aggiornati rispetto al documento di identificazione esibito</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">dichiara</p> <p><input type="checkbox"/> di richiedere la prestazione professionale per sé</p> <p><input type="checkbox"/> di richiedere la prestazione professionale per conto di:</p> <p>Cognome e Nome _____</p> <p>Nato a _____ il _____</p> <p>Residente in _____</p> <p>Via _____</p>
--

Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____
Attività lavorativa _____
<i>oppure</i>
Denominazione _____
Codice fiscale _____
Sede legale in _____
Iscritta al Registro Imprese di _____
Settore di attività _____
In qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri come da documentazione consegnata.
<input type="checkbox"/> di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) in quanto (come definita dall'art. 1, comma 2, lett. o) del d.lgs. 231/2007):

(indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
<input type="checkbox"/> di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) (come definita dall'art. 1, comma 2, lett. o) del d.lgs. 231/2007):
fornisce le seguenti informazioni
ai fini dell'identificazione del titolare effettivo (come definito dall'art. 1, comma 2, lett. u) e dall'art. 2 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007, compresa l'indicazione circa la qualità di P.E.P. - Persona Politicamente Esposta)
<input type="checkbox"/> inesistenza di un diverso titolare effettivo
<input type="checkbox"/> è/sono titolari effettivi:
Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____
Via _____
Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____
PEP <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____
Via _____
Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____

PEP Si No

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Via _____

Codice fiscale _____

Estremi documento identificativo _____

PEP Si No

Prestazione professionale richiesta

Scopo e natura prevista della prestazione professionale:

(art.18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)

Mezzi di pagamento utilizzati:

(art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 231/2007)

Origine dei fondi:

(se necessario secondo quanto previsto dall'art.19 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del d.lgs. 231/2007, di aver ricevuto adeguata informazione relativamente agli obblighi e agli effetti di cui alla citata normativa.

Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo e data

Firma
